

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 985 del 22 Maggio 2020

Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui alle proprie Ordinanze n. 2/2019 e n. 3/2019. Domanda Prot. n. CR/2019/21405 del 13/09/2019 presentata dall'impresa individuale **BARBIERI VINCENZO SERAFINO. Decadenza istanza.**

Visto l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.), che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di

emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2 bis, comma 43 che dispone che: *“A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale”*;

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante *“Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148”*, con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Visto l'articolo 11 del sopra citato D.L. n. 74/2012, e in particolare i seguenti commi introdotti dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 *“Legge di stabilità”*;

- il comma 1-bis, che dispone che *“Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti*

produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni”;

- il comma 1-ter, che dispone che *“Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), o ai sensi del regolamento (CE)n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione 3 degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati”;*

- il comma 1-quater, secondo cui: *“Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione”;*

Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Richiamate le proprie ordinanze n. 2 del 19 febbraio 2019 e n. 3 del 27 febbraio 2019, con le quali è stato approvato, ai sensi del sopra citato comma 1-quater dell'articolo 11 del D.L. n. 74/2012, un bando finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il sopra citato bando e in particolare i seguenti articoli:

- articolo 1, recante *“Obiettivi del bando”;*
- articolo 3, recante *“Dotazione finanziaria”;*
- articolo 4, recante *“Interventi ammissibili”;*
- articolo 5, recante *“Spese ammissibili”;*
- articolo 7, recante *“Dimensione minima dell'investimento”;*

- articolo 8, recante “*Tipologia e misura del contributo. Premialità*”;
- articolo 21, indicante i termini di presentazione delle domande;
- articolo 22, contenente la descrizione della procedura amministrativa di selezione delle domande di contributo, e secondo il quale l’iter del procedimento istruttorio delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità formale delle domande di contributo;
- valutazione di merito con riferimento alla coerenza tecnica ed economica degli interventi e delle spese previste nel progetto con gli obiettivi del bando e quantificazione delle spese ammissibili;

- articolo 27, recante “Valutazione di merito delle domande di contributo”;
- articolo 28, recante “Nucleo di valutazione”;
- articolo 30, recante “Provvedimenti amministrativi conseguenti all’istruttoria delle domande di contributo”,
- articolo 31, recante “Condizioni per la concessione dei contributi”;

Vista la Determinazione del direttore Generale all’Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa n. 6318 del 08/04/2019, avente ad oggetto “*Individuazione dei collaboratori per l’attività di istruttoria e costituzione del nucleo di valutazione per la valutazione delle domande presentate ai sensi del bando approvato con ordinanza del commissario delegato per la ricostruzione n.2/2019 così come modificato con l’ordinanza n.3/2019*”;

Preso atto:

- che il nucleo di valutazione, nella seduta del 18/11/2019, ha preso in esame la domanda di contributo presentata, tramite l’applicativo SFINGE 2020, dall’impresa individuale **BARBIERI VINCENZO SERAFINO**, con sede legale nel Comune di Briatico (VV), in Via Cavour SNC, Codice fiscale BRBVCN55H23C581T, P. Iva 03198170791;

- che la suddetta domanda:
 - è stata oggetto di una istruttoria di ammissibilità formale da parte della struttura del Servizio Qualificazione delle imprese che ha avuto esito positivo;
 - è risultata ammissibile anche sotto il profilo del merito, come risulta dal verbale acquisito agli atti del Servizio Qualificazione delle Imprese;

Visti:

- il D.M. 24 ottobre 2007, recante “Documento unico di regolarità contributiva”;

- il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC”;

Dato atto:

- che sono state effettuate le verifiche riguardanti la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

- che a seguito delle sopra citate verifiche è emersa una situazione di irregolarità contributiva in capo all’impresa **BARBIERI VINCENZO SERAFINO**, Codice fiscale BRBV CN55H23C581T;

- che, in data 10/02/2020, con comunicazione prot. N. CR/2020/2893, trasmessa tramite l’applicativo SFINGE 2020, è stato comunicato alla suddetta società che, se la regolarizzazione della posizione contributiva non fosse stata effettuata entro 10 giorni decorrenti dalla suddetta comunicazione, la domanda di contributo sarebbe stata considerata come decaduta;

Preso atto che la suddetta regolarizzazione non è stata effettuata nel termine sopra indicato e che pertanto la domanda di contributo Prot. CR/2019/21405 del 13/09/2019 presentata dall’impresa individuale **BARBIERI VINCENZO SERAFINO** è da considerarsi decaduta;

Ritenuto di procedere, con il presente provvedimento, alla dichiarazione di decadenza dell’istanza in quanto la regolarità contributiva costituisce una condizione necessaria per la concessione dei contributi come previsto ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del Bando approvato con le Ordinanze nn.2 e 3 del 2019.

DECRETA

1. di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la decadenza dell’istanza prot. CR/2019/21405 del 13/09/2019 presentata dall’impresa individuale **BARBIERI VINCENZO SERAFINO**, con sede legale nel Comune di Briatico (VV), in Via Cavour SNC, Codice fiscale BRBV CN55H23C581T, P. Iva 03198170791;

2. di notificare il presente provvedimento attraverso l’applicativo SFINGE2020 a **BARBIERI VINCENZO SERAFINO**, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni

3. di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (Burett).

Bologna,

Stefano Bonaccini

Originale firmato digitalmente